



Il potere degli Enti locali sugli impianti di telecomunicazione è stato ridotto, ma non annullato

## ANTENNE: IL COMUNE PUO' FARE MOLTO

Le informazioni qui contenute sono desunte da Atti del Parlamento, del Governo, della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi e Ordinari d'Italia. I limiti di campo elettromagnetico prodotto dalle antenne sono quelli del DM 381/98. Regioni e Comuni non possono più avere voce su questo punto.

**A cura del gruppo di lavoro della nostra Associazione sull'inquinamento elettromagnetico**

Il Codice delle Telecomunicazioni (Dlgs 259/2003) stabilisce che le infrastrutture delle reti di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria (art.86, capo 3). Tali opere sono definite dal DPR 6 giugno 2001 n.380 e debbono essere pianificate dal Comune anche nel rispetto di zonizzazioni previste dal PRG. In attesa dei piani, una localizzazione può essere negata proponendo un'alternativa.

Lo stesso Codice indica che ogni richiesta di impianto deve essere adeguatamente pubblicizzata (art.87, capo 4) non appena presentata, cioè che i cittadini devono essere preventivamente informati.

La competenza urbanistica è esclusiva di Regioni e Comuni, anche per quanto riguarda le antenne (Corte Costituzionale, sentenza n. 303/2003).

Il potere di localizzazione dei Comuni è confermato dalla giurisprudenza (ultimo atto noto: ordinanza del TAR Campania, 10 novembre 2004 n. 5210)

Il diritto dei Comuni di stabilire, in via urbanistica (ma non sanitaria!), zone nelle quali le antenne sono vietate è confermato dalla giurisprudenza (ultimo atto noto: ord. del Consiglio di Stato 25 gennaio 2005, n.371), con riferimento a "zone sensibili". I semplici limiti di distanza, tuttavia, non sono ammessi (Corte Costituzionale, sentenza n. 307/2003).

Il diritto di vietare l'installazione di tralicci e

pali per ragioni di tutela del paesaggio e dei beni culturali, in base al Codice Nazionale relativo, è confermato dalla giurisprudenza (ultimo atto noto: sentenza del TAR Sicilia, 22 febbraio 2005, n.203)

Il diritto dei Comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti è sancito dall'art. 8 della Legge 36/2001.

Nei piccoli centri e nelle zone rurali, le norme vigenti, utilizzate con acutezza, consentono senz'altro di localizzare le antenne lontane dai nuclei abitati.

Nei grandi centri urbani questo purtroppo non è tecnicamente possibile, quindi l'iniziativa del Comune deve essere mirata a favorire le reti di nanocelle con interconnessione via cavo, in base alle linee guida applicative del DM 381/98 (integrato dal Dpcm 8 luglio 2003). Si tratta di antenne a bassissimo impatto ambientale ed estetico-visuale (si veda nel ns. sito web).

Il Codice delle Telecomunicazioni impone che per localizzazioni e "piani" di sviluppo delle reti i gestori tlc siano consultati.

© Giugno 2005

HQ Monza-Comitato San Fruttuoso 2000

Riproduzione e diffusione consentita purché integrale

Altri documenti in tema di campi elettromagnetici, reti cellulari e antenne, nonché altre informazioni normative e di uso pratico sono disponibili al ns. sito web:  
<http://hqmonza.tripod.com>